

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede societaria in Ancona, Via E. Mattei n. 34.

Ancona, addì 01 LUG 2020

IL PRESIDENTE
Rodolfo Ciampieri

IL CONCESSIONARIO
[Signature]

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 02/07/20 al n° 89 serie 1 con l'esazione di euro 1280,00

L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

N. 00-11 del registro
Concessioni - Anno 2020

N. 1606 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista la licenza n. 00-46/2017 del 04.07.2017, rep. 1110, avente ad oggetto una porzione del Capannone n. 6 sito nel comprensorio Ex Tubimar del Porto di Ancona per complessivi mq. 2.398, e validità fino al 31.12.2020;
Vista l'istanza presentata dalla società C.P.N. S.r.l., C.F./P.IVA 02367070717, con sede legale in Ancona (AN), via E. Mattei n. 34, prot. n. ARR-9284 in data 30.09.2019 e le successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-1796 in data 11.02.2020;
Visto l'atto di sottomissione n. 00-34/2019 del 29.11.2019 rilasciato ai sensi dell'art. 38 Cod. Nav.
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ancona dell'avviso pubblico inerente la richiesta di concessione in oggetto, acquisito al prot.ARR-12009 del 03.12.2019;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della Capitaneria di Porto di Ancona dell'avviso pubblico inerente la richiesta di concessione in oggetto, acquisito al prot.ARR-7 del 02.01.2020;
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche, acquisita al prot. n. ARR-11961 in data 02.12.2019;
Vista la nota prot. n. 34503 del 04.11.2019 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-10729 in data 04.11.2019;
Vista la delibera n. 58 in data 17.12.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della B.D.N.A. in data 11.06.2020 PR_ANUTG_Ingresso_0059934_20200527, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
Vista l'atto di variazione della polizza assicurativa fidejussoria n. 1/2518/96/50791802, appendice n. 3 emessa in data 10.02.2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - agenzia di Ancona, per aumento della somma garantita da € 160.000,00 ad € 290.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione dell'area demaniale di che trattasi;
Vista la polizza assicurativa n. 390549809 emessa in data 30.06.2019 dalla Società Generali Italia S.p.A., per un importo assicurato RCT-RCO di € 3.000.000,00 unico;
Vista l'integrazione della polizza assicurativa incendio, fulmine, scoppio n. 390549808, vincolo n. 2, con variazione emessa in data 27.11.2019 dalla società Generali S.p.a. per inclusione dell'intero capannone n. 6 nel vincolo a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per l'importo di € 3.000.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE IN AMPLIAMENTO
ai sensi dell'art 24 Reg. Cod. Nav.

a C.P.N. S.r.l. codice fiscale 02367070717
di occupare **porzione del manufatto demaniale - capannone n. 6 - catastalmente individuato al foglio 11, part. 2 sub 19/parte** della superficie di **metri quadrati 2.312,50** situato nel **Comune di Ancona** e precisamente **in ambito portuale all'interno del complesso ex Tubimar** allo scopo di **effettuare lavorazioni di carpenteria in ferro e lega leggera** e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione
Canone dovuto anno 2020 = € 63.963,75 (12 mesi, dal 01/01/2020 al 31/12/2020 con relativa rivalutazione in base agli indici ISTAT, salvo conguaglio)
Tenuto conto che il canone demaniale dell'importo di € 63.963,75 sarà corrisposto, così come autorizzato da questa Autorità con nota prot. n. PAR-463 in data 21.01.2020, ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, giusta Ordinanza n. 59 del 30.10.2018, dilazionato in n. 3 rate da corrispondere nelle seguenti modalità:

1° rata di € 21.321,25 entro il 31.03.2020, 2° rata di € 21.321,25 entro il 30.06.2020, 3° rata di € 21.321,25 entro il 31.10.2020.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 00-46/2017 del 04.07.2017, con **scadenza il 31/12/2020**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese il bene demaniale occupato, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarlo nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione, previo esperimento delle procedure di pubblicazione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti e/o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme di cui alla cauzione prestata che, potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone, alle cose ed in genere alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e

lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..


- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare, come in effetti le accetta.
- 7) Per le attività di cui la concessione demaniale in argomento è finalizzata, a cure ed oneri del competente datore di lavoro, dovranno essere condotte appropriate valutazioni dei rischi riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti. Tali valutazioni in particolare, in base alle disposizioni del Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..e del D.M. 10 marzo 1998, atterranno al rischio di interferenze e di incendi, ciò anche in considerazione delle attività limitrofe sia interne che esterne – all'unità immobiliare nella fattispecie interessata.
- 8) E' obbligo del concessionario rispettare le norme previste dal D.P.R. 151/2011 e in generale alle norme di prevenzione incendi. Il concessionario dovrà rendere, a mezzo dichiarazione di tecnico abilitato circa la assoggettabilità o meno delle attività che si intende svolgere alle disposizioni di cui al DPR n. 151/2011.
- 9) Restano in capo al concessionario tutti gli obblighi ed i conseguenti oneri ricorrenti, in base alle vigenti disposizioni legislative, ai fini dello svolgimento delle attività di cui la concessione demaniale è preposta ivi inclusa:
 - L'adozione delle misure di prevenzione e tutela scaturenti dalle valutazioni dei rischi di cui al precedente punto 4);
 - Il conseguimento delle autorizzazioni e/o degli assensi comunque denominati dovuti, per il caso di specie, da parte di altri soggetti istituzionali a vario titolo competenti.
- 10) Lo stoccaggio di beni all'interno dell'unità immobiliare oggetto della concessione dovrà sempre avvenire con tutti gli accorgimenti atti a:
 - salvaguardare in ogni caso l'integrità e la stabilità degli elementi costruttivi – sia strutturali che di finitura ed impiantistici, dell'edificio demaniale interessato;
 - garantire la sicura stabilità degli stessi beni concessi, ciò anche in considerazione delle sollecitazioni indotte da potenziali eventi sismici o da accidentali urti di veicoli e macchinari in manovra.
- 11) Posto che compete al Concessionario assicurare il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n.81/2008, nonché la valutazione dei rischi derivanti dalla gestione delle attività nell'ambito della struttura di cui alla presente concessione, a tal proposito lo stesso dovrà produrre apposito D.V.R. redatto ai sensi del D.Lgs. n.81/2008.
- 12) Qualora, nel corso della validità della concessione, il concessionario intenda effettuare interventi di manutenzione o migliorie sul bene demaniale – sia strutturali, sia impiantistiche, sia di mera rifinitura – dovrà sottoporli all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, per le valutazioni di sua competenza, presentando tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria.
- 13) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 14) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 15) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 16) Il canone di concessione è stato calcolato in base al Regolamento Amministrazione del Demanio Porto di Ancona e Litorale di Falconara M.ma, approvato con Ordinanza n.59 del 30.10.2018. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi, il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che saranno comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 17) Posto che la cauzione è stata prestata a mezzo polizza fidejussoria, il concessionario si impegna a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della polizza, alla costituzione – pena la decadenza della concessione - della cauzione in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO

STRADA COSTIERA ZONA INDUSTRIALE

Ingresso

CANALE CONOCCHIO



UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO
CANTÙ (VA)
NOTAIO
ORDINE
NOTAIO

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ASSE ATTREZZATO

Ingresso

PARCHIRIO AUTO

PALAZZINA

Locali Inverni 1

Locali Inverni 2

ENEL 2

Cab. trasf.

CT

ENEL 1

MARCA DA BOLLO

E1,00

UNO/00

01002256 0009072 NOX11001
 00053614 21/11/2019 12:29:00
 4578-00010 071706C0800031E3
 IDENTIFICATIVO: 01180201502927

0 1 18 020150 292 7